

FOGLIO INFORMATIVO**4d - Sconto di portafoglio commerciale****INFORMAZIONI SULLA BANCA****CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE**Struttura e funzione economica**

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi va tenuta presente la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
TASSI

Tasso massimo applicato fino a euro 50.000,00	12,10%
Tasso massimo applicato da euro 50.000,01 a euro 200.000,00	11,90%
Tasso massimo applicato oltre euro 200.000,00	10,10%
Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile	

OPERATIVITA'

Durata massima	12 mesi
----------------	---------

SPESE

Commissioni d'incasso effetti su filiali	Euro 4,25 cad.
Commissioni d'incasso effetti su corrispondenti	Euro 5,25 cad
Maggiorazione effetti "non trattabili"	Euro 2,00 cad.
Diritto per effetto da incassare a mezzo Ufficio Postale	Euro 15,00 cad. (oltre alla commissione d'incasso)

Commissione per il ritorno di effetti impagati (Italia):

senza spese su filiali	Euro 8,00 cad. (oltre a spese reclamate)
senza spese su corrispondenti	Euro 10,00 cad. (oltre a spese reclamate)
Commissioni per protesto effetti	1,75% min. Euro 12,00 - max Euro 30,00 (oltre a spese reclamate)

Diritto per il ritiro di effetti (Italia):

scadenti su Filiali	Euro 8,00 cad. (oltre a spese reclamate)
scadenti su Corrispondenti	Euro 8,00 cad. (oltre a spese reclamate)
Diritto di brevità (per gli effetti presentati con scadenza pari o inferiore a: 20 giorni effetti su Filiali, 30 giorni effetti su Corrispondenti):	Euro 3,25 cad. e n. 20 giorni minimi di calcolo dei giorni di valuta
Diritto per richiesta d'esito	Euro 4,00 cad. oltre a recupero telefoniche e spese reclamate

VALUTE

Valute su presentazioni effetti su Filiali e Corrispondenti	a scadenza	9 giorni lavorativi
	a vista	9 giorni lavorativi

IMPOSTE

Imposta di bollo	secondo le tariffe previste dalla legge
------------------	---

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996), può essere consultato in filiale.

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi del precedente articolo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF – Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. È sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

GLOSSARIO

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Nota di pegno	E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.